

APPENDICE NORMATIVA

Settore portualità: principali disposizioni normative emanate in materia di organizzazione funzioni e attività delle Autorità Portuali.

Ai fini di un opportuno inquadramento normativo, si riportano nella presente appendice le norme di principale rilievo in materia di portualità, intervenute dal 2007 all'attualità.

Si premettono brevi cenni delle principali norme che hanno imposto riduzioni di spesa: permangono, anche per il periodo in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del d.l. n. 112/2008 convertito in l. n. 8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010.

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, della legge n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010).

Ulteriori riduzioni della spesa per gli anni 2013 e 2014 sono state introdotte dalla legge n.135/2012 e dalla legge n. 228/2013.

ANNO 2007

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del d.l. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

ANNO 2008

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (l. n. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 05248 del 9/10/2012), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

ANNO 2009

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

ANNO 2010

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale adeguamento all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal Mit con note del 2/7 e 15/7/2010, il Mef, con nota del 2 agosto 2010, ha

condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

ANNO 2011

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009, ritenute dal Mef applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza Sezione del TAR Lazio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste dall'art. 9, c. 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A.

Il d.l. n. 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha stabilito che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali

marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n.426/1998.

Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore dei trasporti, l'intervento più significativo è contenuto nel d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, così come modificato dall'articolo 36 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1. Tale provvedimento prevede di assoggettare l'intero settore dei trasporti a un'unica Autorità indipendente di regolazione, da istituire nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla l. n. 481/1995.

Con riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete logistica nazionale, si segnala la disposizione contenuta nell'art.46 della legge menzionata, secondo cui le Autorità portuali possono costituire sistemi logistici e intervenire attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Con il decreto 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, la possibilità di finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di infrastrutturazione per lo sviluppo e l'ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica trans-europea di trasporto essenziale, c.d. core TEN-T network.

ANNO 2012

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con d.p.c.m. 22 gennaio 2013¹³, non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il d.p.c.m., "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro".

Rimane ferma, secondo il d.p.c.m. citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede:

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere navigli di grandi dimensioni;

¹³ Registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013.

- il medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri stati membri dell'Unione europea;
- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti.

In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere segnalata la c.d. legge di Stabilità 2012 (l. n. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo anno 2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali", ad integrazione di quelle provenienti dalla revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno.

Tali risorse, in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle Autorità portuali:

- che abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara già pubblicati;
- i cui porti siano specializzati nell'attività di *transshipment*;
- che presentino progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali.

Sempre con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, la legge di stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con misure volte ad incentivare la partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le infrastrutture mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in alternativa al contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che intendano realizzare le nuove infrastrutture in *project financing*.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25 per cento dell'incremento del gettito generato dalle importazioni riconducibili all'infrastruttura stessa.

Tra le norme di maggior rilievo che hanno riguardato il sistema portuale nazionale giova ricordare il d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito nella legge n. 134/2012, che prevede interventi destinati a sviluppare la partecipazione del capitale privato negli investimenti portuali ed a favorire l'integrazione con i sistemi logistici territoriali attraverso atti d'intesa e coordinamento con gli Enti territoriali.

In particolare, l'art 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art.18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art. 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal Mef che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (co. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionale ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti.

L'art.15 modifica la previsione, di cui al comma 2-undecies, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, limitandone l'applicazione ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo art.2, comma 2-novies.

E' utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

ANNO 2013

Il D.P.R. 4 settembre 2013, n.122, ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall'art.9, comma 1 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo alla contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 196/2009, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso per il medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011, senza possibilità di recupero. La l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art.1, c. 254, ha modificato il c. 17 del citato art.9, estendendo a tutto il 2015 il blocco dei rinnovi contrattuali limitatamente all'aspetto economico.¹⁴

La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) all'art. 1, comma 211, ha previsto che la società UIRnet¹⁵, soggetto attuatore della cosiddetta "piattaforma logistica nazionale", al

¹⁴ Sul punto è intervenuta la sentenza n.178/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, a decorrere dall'8 agosto 2015.

¹⁵ UIRNet è il soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, così come dettato dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005 numero 18T del Ministero dei trasporti e successiva legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 61-bis, e recentemente ribadito da decreto -legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 decreto sulla *Spending Review*.

fine di garantire un più efficace coordinamento con le piattaforme ITS (*intelligent network system*), locali di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche della società possa avere tra i propri soci anche le Autorità Portuali. Inoltre, tale piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale viene inserita all'interno del programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo n. 443 del 2001¹⁶.

L'articolo 1, comma 388, della medesima legge ha prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009; il decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 dicembre 2012, ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993.

L'art. 22 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, prevedendo l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le Autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

¹⁶ Sul punto, vedasi anche il decreto interministeriale 01.02.2013 e, in particolare, l'art. 6.

VERBALE N. 3/2015

Il giorno 23 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 9.00, si è riunito, debitamente convocato presso la sede, sita in La Spezia, via del Molo n.1, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale della Spezia.

Sono presenti:

Dr. Massimo Vigogna, Presidente;

Dr. Gianluca Traversa, Componente;

Rag. Roberto Guerrieri, Componente.

Il Collegio si è riunito per procedere all'esame dei seguenti punti:

- 1) Conto Consuntivo esercizio 2014;
- 2) Esame delibere;
- 3) Varie ed eventuali.

1) ESAME CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014.

Il Collegio, esaminato il Conto Consuntivo dell'anno 2014, inviato e pervenuto nei termini previsti dal comma 3, articolo 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ed esaminata, con l'assistenza del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. De Conca, la relativa documentazione contabile ed amministrativa messa a disposizione dall'Ente, redige la prescritta relazione che costituisce parte integrante del presente verbale.

2) ESAME DELIBERE

Il Collegio nel corso delle verifiche effettuate finalizzate ad accertare la regolarità delle procedure di appalto ha accertato che l'Ente ha sostanzialmente adempiuto agli obblighi procedurali di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rubricato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Il Collegio, fermo restando il mantenuto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e libero accesso alle offerte ha rilevato, in ragione delle procedure ristrette semplificate adottate, la mancata predisposizione e pubblicizzazione dell'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 del citato codice.

Per quanto sopra si invia l'Ente ad adeguarsi alle indicazioni fornite.

Il presente verbale, a cura della segreteria, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.

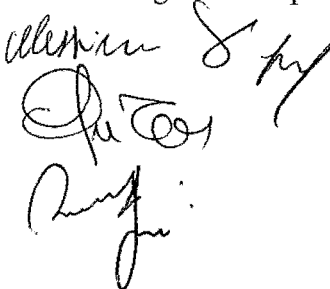
La seduta ha termine alle ore 17.00 del giorno 23 aprile 2015.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Massimo Vigogna, Presidente;

Dr. Gianluca Traversa, Componente;

Rag. Roberto Guerrieri, Componente.



Allegato 1 al verbale n.3 del 23 aprile 2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Il Conto Consuntivo al 31.12.2014 dell'Autorità Portuale della Spezia è stato redatto secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n.17 del 30.05.2007 ed applicato dal 1.1.2008.

La redazione dell'elaborato contabile risulta impostata secondo i principi contabili per il bilancio degli Enti pubblici istituzionali, di quelli contenuti nei documenti stilati in materia di Bilancio d'esercizio dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché secondo gli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, per quanto applicabili.

Il documento in esame si compone del Rendiconto Finanziario della gestione di competenza, del Rendiconto Finanziario della gestione dei residui e di cassa, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, della Situazione Amministrativa.

Il Conto Consuntivo è corredato dalla relazione del Presidente e da quella illustrativa riguardante la gestione dell'Ente in generale, l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti, (come previsto dagli artt.41 e 44 del predetto Regolamento).

E' inoltre corredato dalla prescritta nota integrativa, che contiene tutte le informazioni complementari, di natura generale e tecnico-contabile, idonee a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sulla consistenza del patrimonio a fine esercizio.

La trasmissione degli elaborati tecnici al Collegio è avvenuta nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'art. 36 del citato regolamento.

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Alla gestione finanziaria risultano apportate, con regolare provvedimento sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale, la seguenti variazioni al bilancio di previsione 2014:

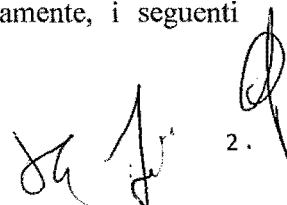
- la prima variazione al bilancio di previsione 2014 approvato dal Comitato Portuale il 27/03/2014 con delibera 5 del 27 marzo 2014, che ha recepito alcune modifiche al Piano Triennale delle Opere 2014-2016, ;

- l'assestamento al bilancio di previsione 2014, (previsto dal Capo I, art.14 del predetto Regolamento), approvato dal Comitato Portuale il 25/07/2014 con delibera 15 del 25 luglio 2014.

I suddetti provvedimenti hanno avuto l'approvazione delle Amministrazioni vigilanti.

Sono inoltre state effettuate dal Segretario Generale, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B.

Il **Rendiconto Finanziario di competenza** evidenzia, sinteticamente, i seguenti valori:



2.

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 ENTRATE		BILANCIO CONSUNTIVO 2014 USCITE	
TITOLO I (Entrate correnti)	26.832.897	TITOLO I (Spese correnti)	14.068.851
TITOLO II (Entrate in c/capitale)	4.188.547	TITOLO II (Spese c/capitale)	11.653.602
TITOLO III (Entrate per partite di giro)	3.468.367	TITOLO III (Uscite per partite di giro)	3.468.367
Totale	34.489.811	Totale	29.190.820
		avanzo finanziario di competenza	5.298.991
Totale a pareggio	34.489.811	Totale a pareggio	34.489.811

Le cifre sono esposte in unità di euro, così come stabilito dal 5° comma dell'art. 2423 del Codice Civile. L'eventuale differenza (normalmente limitata ad €1) tra i dati riportati nelle varie tabelle è dovuta all'esposizione priva dei decimali.

Dai dati sintetici emergono i seguenti risultati:

Avanzo di parte corrente	€ 12.764.047
Disavanzo in c/capitale	€ 7.465.056
Avanzo finanziario di competenza	€ 5.298.991

Per quanto riguarda le analisi particolari in merito alla dinamica della gestione ed alla consistenza dell'avanzo finanziario, il Collegio ritiene sufficiente rinviare a quanto chiaramente evidenziato nella nota integrativa e nella relazione amministrativa sulla gestione.

Il Rendiconto Finanziario di cassa evidenzia i seguenti valori e movimentazioni:

	ENTRATE			SPESE		
	Competenza	Residui	Totale	Competenza	Residui	Totale
Correnti	25.742.364	5.577.931	31.320.295	11.120.382	1.848.257	12.968.639
C/capitale	4.044.096	12.923.537	16.967.633	2.374.421	31.823.474	34.197.895
Partite di giro	1.832.783	1.574.101	3.406.883	1.677.697	1.467.169	3.144.867
Totale Generale	31.619.242	20.075.569	51.694.811	15.172.501	35.138.900	50.311.401
Avanzo di cassa						1.383.410
Totale a pareggio						51.694.811

[Firma] 3

Fondo di cassa al 01.01.2014	€ 28.528.741
avanzo di cassa per gestione esercizio 2014	€ 1.383.410
Fondo di cassa al 31.12.2014	€ 29.912.150 ;

Il predetto disavanzo è imputabile all'effetto combinato dei flussi della gestione ordinaria e del flusso degli investimenti e dei finanziamenti, sia in conto esercizio che in conto residui.

L'ammontare delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 è costituito interamente dalle giacenze presso la Banca d'Italia, (conto infruttifero su cui confluiscono i finanziamenti statali e fruttifero su cui confluiscono le entrate dell'Ente).

Il cash flow risulta positivo per effetto della dinamica degli introiti delle entrate correnti e per le modalità di esborso per l'andamento degli stati di avanzamento dei lavori.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Autorità Portuale ha determinato, alla data del 31 dicembre 2014, un Avanzo di Amministrazione di €18.233.317, mentre al termine dell'esercizio precedente risultava essere di €13.317.122.

Il valore risulta così composto:

Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio		28.528.741
Riscossioni complessive dell'esercizio		51.694.811
Pagamenti complessivi dell'esercizio	50.311.401	
Situazione di cassa al 31.12.2014		29.912.150
Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio		97.821.755
Residui passivi complessivi alla fine dell'esercizio	109.500.588	
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014		18.233.317

Per quanto riguarda gli scostamenti più significativi intervenuti rispetto alle previsioni definitive e le variazioni evidenziabili dal confronto con i risultati dell'esercizio precedente, il Collegio rimanda alle relazioni tecniche.

In merito alla composizione dell'avanzo di amministrazione, si deve sottolineare che una parte, per un importo complessivo di €5.938.443, risulta vincolata per le seguenti motivazioni:

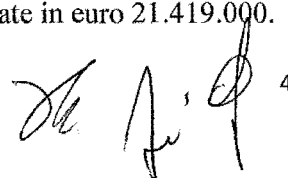
€1.416.860 per disposizioni di legge, in quanto tale importo rappresenta l'ammontare del fondo TFR alla data del 31 dicembre 2014;

€1.000.000 è di natura volontaria, per fare fronte ad eventuali pronunce sfavorevoli all'Ente circa la risoluzione del contenzioso ancora pendente con l'amministrazione finanziaria;

€3.521.583 per motivi prudenziali, in quanto rappresenta l'ammontare dei fondi rischi ed oneri esistenti in bilancio, al netto del fondo svalutazione crediti secondo quanto previsto dai principi contabili.

Pertanto l'avanzo di amministrazione disponibile alla data del 31.12.2014 e non soggetto a vincoli risulta determinato in €12.294.875.

Per le **Entrate** il Collegio sottolinea le correnti assommano ad €26.832.897, aumentate rispetto all'esercizio precedente nonché rispetto alle previsioni stimate in euro 21.419.000.



Per quanto attiene alle **Uscite**, sempre di parte corrente, ammontano ad €14.068.851, in aumento rispetto al 2013 per €1.416.306, ma comunque minori rispetto alle previsioni definitive, ammontanti ad euro 15.256.780 come meglio illustrato dalla seguente tabella:

SPESE CORRENTI

Titolo I Categorie	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Differenze
1° Organi dell'Ente	390.000	2,56%	331.958	2,36%	58.042
2° Personale in servizio	4.932.400	32,33%	3.880.390	27,58%	1.052.010
3° Beni di consumo	2.894.380	18,97%	2.882.102	20,49%	12.279
4° Prestazioni istituzionali	2.744.000	17,99%	2.715.862	19,30%	28.138
5° Trasferimenti passivi	3.074.000	20,15%	3.066.612	21,80%	7.388
6° Oneri finanziari	3.000	0,02%	1.284	0,01%	1.716
7° Oneri tributari	380.000	2,49%	365.979	2,60%	14.021
8° Poste correttive	108.000	0,71%	107.191	0,76%	809
9° Spese non classificabili	731.000	4,79%	717.474	5,10%	13.526
	15.256.780	100,00%	14.068.851	100,00%	1.187.930

Le entrate in c/capitale ammontano ad €4.188.547, di cui euro 4.042.597 derivanti dal fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti disciplinato dall'art. 18 bis della legge 84/94. Tale fondo è alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro annui. Tali entrate sono a parziale copertura di investimenti deliberati in opere, per quanto non coperto dai risparmi di parte corrente.

Le spese in c/capitale globalmente assommano a € 11.653.602 di cui € 9.617.432 sono state impegnate per la realizzazione di opere portuali.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

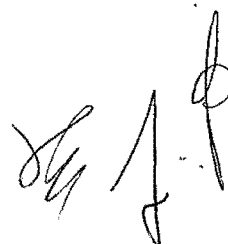
La Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2014 si riassume in:

Totale attività per	€ 415.104.901
Totale passività per	€ 415.104.901
Con un patrimonio netto di	€ 104.693.481

Del patrimonio netto, come sopra indicato, fanno parte anche i fondi con natura patrimoniale, i fondi di riserva e l'utile d'esercizio.

In particolare:

Fondo di dotazione:	€ 72.532.883
Fondo di riserva obbligatoria	€ 4.387.805
Altre riserve	€ 17.932.109
Utile di esercizio	€ 9.840.684.



Sulla base della delibera n.5/98 il Fondo di riserva legale, di cui sopra, è incrementato annualmente nella percentuale del 5% dell'Utile d'esercizio ed il Fondo di riserva straordinaria e facoltativa del 15%. Il residuo 80% viene destinato agli investimenti.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico si compendia delle seguenti risultanze:

Ricavi	26.537.922
Costi per acquisto di beni e servizi	-8.988.341
Costo del lavoro	-3.898.796
Ammortamenti e svalutazioni	-2.468.309
Gestione finanziaria	108.505
Oneri, proventi straordinari e rettifiche di valore	-1.084.795
Imposte e tributi di esercizio	-365.503
Avanzo economico	9.840.684

Per cui si realizza un utile d'esercizio pari a € 9.840.684.

PERSONALE

Con la delibera n.2/2011 del 02/03/2011, il Comitato Portuale ha deliberato l'ultima pianta organica dell'Ente pari a 46 unità; la stessa delibera è stata approvata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con nota del 21/04/2011 M/TRA/PORTI/5836.

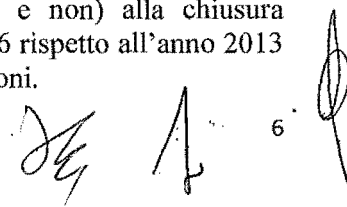
Per effetto della predetta delibera, la pianta organica dell'Autorità Portuale della Spezia è così determinata:

Posizioni	Pianta organica approvata	Copertura effettiva dell'organico	Personale in esubero (o in distacco)
DIRIGENTI	3	2	
QUADRI	9	7	
IMPIEGATI I° LIV.	15	13	
IMPIEGATI II° LIV.	16	17	
IMPIEGATI III° LIV.	3	2	
IMPIEGATI IV° LIV.	0	0	
OPERAI	0	0	4
TOTALE	46	41	4

Alla data del 31 dicembre 2014 il personale in esubero ammonta a 4 unità con qualifica di operaio, di cui 2 unità in distacco presso Imprese portuali/Enti vari e 2 unità a disposizione dell'Ente.

Il Collegio, in proposito, invita l'Ente a completare il processo di adeguamento della pianta organica conformemente alle posizioni contrattuali in essa previste.

Il costo globale della categoria del personale (dipendente e non) alla chiusura dell'esercizio risulta di € 3.898.796, con un aumento di euro 160.726 rispetto all'anno 2013 come evidenziato nel conto economico, per effetto di alcune assunzioni.



L'incidenza delle spese di Personale sulle entrate correnti si attesta al 17,96%.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014, il Collegio non ha mancato di presenziare alle riunioni del Comitato Portuale ed ha effettuato le prescritte verifiche periodiche ai libri ed alle scritture contabili dell'Autorità Portuale redigendo di volta in volta appositi verbali delle riunioni.

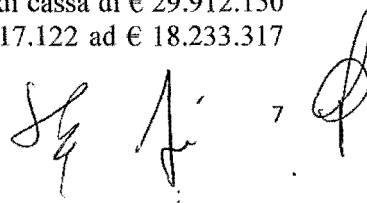
Sulla base di tali controlli, non sono state rilevate violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Il Collegio ha provveduto con verifiche a campione ad esaminare:

- mandati di pagamento che risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e risultano regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate che sono conformi alle disposizioni di legge e regolamenti.

Il Collegio inoltre prende atto che:

- le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato e gli altri Enti, i debiti ed i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. Gli altri crediti sono indirettamente rettificati dai relativi fondi iscritti al passivo;
- le immobilizzazioni materiali sono iscritte all'attivo per il loro valore di acquisizione rettificato dalle rispettive quote di ammortamento che sono state conteggiate nella misura del 100% di quanto previsto dal D.M. 29.10.1974, per quelle con onere di spesa a carico dell'Autorità Portuale, mentre per le opere e per i cespiti realizzate o acquisiti con finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea e/o della Regione Liguria nel limite della differenza fra il costo di acquisto e il finanziamento ricevuto, avuto comunque riguardo per il periodo di prevedibile utilizzo. Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili. L'Autorità Portuale ha valutato di applicare la stessa percentuale sia fiscale sia civilistica.
- il fondo T.F.R. corrisponde alle quote maturate dal personale in servizio, al netto degli acconti già erogati o dei versamenti ai fondi complementari. L'accantonamento di competenza dell'anno è risultato di € 158.407, comprensivo della rivalutazione. Il conteggio è stato effettuato in conformità alla normativa vigente ed al CCNL;
- i risconti attivi e passivi sono calcolati in modo da applicare al bilancio (rendiconto economico) il principio della competenza;
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti;
- almeno uno dei componenti il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Comitato portuale;
- si è realizzato un avanzo finanziario di competenza di € 5.298.991 ed un avanzo finanziario di cassa di € 1.383.410 (per effetto della gestione dei residui), che al termine dell'esercizio hanno determinato una consistenza di cassa di € 29.912.150 ed un aumento dell'avanzo di amministrazione da € 13.317.122 ad € 18.233.317 (al 31.12.2014);



- l'Ente ha redatto, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità, la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per capitolo e per esercizio di provenienza, verificando al contempo i requisiti ai fini della loro sussistenza. Per quel che riguarda i residui attivi, si è verificata la ragione del credito determinata, per i residui di maggiore rilevanza e consistenza, da finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti istituzionali, formalizzati da appositi decreti ma non ancora incassati. Per quel che riguarda i residui passivi, gli importi di maggiore rilevanza e consistenza sono costituiti da fatture ricevute e poi liquidate nel 2014, e da impegni derivanti da contratti per la realizzazione delle opere di durata pluriennale;
- i residui attivi e passivi privi dei presupposti necessari per il loro mantenimento in bilancio, anche ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale dell'Ente sono stati eliminati, come specificato nel dettaglio nel verbale n.2/2015 del 02.04.2015. Detta cancellazione trova riscontro ed evidenza anche nel conto economico, per la parte relativa ai residui correnti;
- in relazione ad un consistente credito nei residui attivi pari a euro 2.896.946 riconducibile ad anticipazioni effettuate per conto di Anas S.p.A. in virtù dell'accordo integrativo alla convenzione per la realizzazione della nuova barriera doganale tra l'Ente e ANAS S.p.A., SALT S.p.A., il Collegio ha verificato che con nota datata 21.04.2015, prot. n. 6093, sono state richieste a SALT S.p.A. le somme ancora da riconoscere a concorrenza dell'intero importo di euro 7.109.379,27. L'organo di controllo ha invitato l'Ente ad essere informato in merito alle eventuali ulteriori azioni che lo stesso intenderà intraprendere anche al fine di parametrare gli eventuali accantonamenti ai prescritti fondi.
- sono stati verificati il rispetto dei vincoli di legge relativi alle spese per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, alle spese per autovetture e per manutenzione immobili, come prescritto anche dalle relative circolari ministeriali.

I dati relativi alle suddette voci di spesa sono riportati nel seguente prospetto, che viene inoltre allegato al rendiconto generale dell'esercizio 2014 ed il cui esame non ha dato luogo a motivi di osservazione.

Spese per consulenze (art 6, comma 7, decreto-legge 78/2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	25.766
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	5.150
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.14	20.616
Art.1 comma 5 decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito nella legge 125 30.10.2013	
d) Limite di spesa 2014 (max 80% limite di spesa 2013)	4.120
e) Spesa effettuata nel 2014	0

sy f. 8 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, (art 6, comma 8, decreto-legge 78/2010, come convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (1)	
a) Spesa 2009	28.319
b) Limite di spesa 2014 (max 20%) di cui euro 3.600 rappresentanza ed euro 2.064 relazioni pubbliche)	5.664
c) Spesa effettuata nel 2014 (di cui euro 3.528 rappresentanza e 1.933 relazioni pubbliche)	5.461
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.14	22.655

(1) Al netto delle spese che concretizzano l'espletamento dei compiti istituzionali di cui alla lettera a), art.6 della legge 84/94.

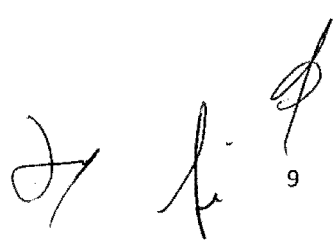
Spese per sponsorizzazioni (art 6, comma 9, decreto-legge 78/2010, come convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	21.880
b) Limite di spesa 2014	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.14	21.880

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art 6, comma 12, decreto-legge 78/2010, come convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) (2)	
a) Spesa 2009	108.800
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	54.400
c) Spesa effettuata nel 2014	53.217
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.14	54.400

(2) Al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art 6, comma 13, decreto-legge 78/2010, come convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	28.308
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	14.154
c) Spesa effettuata nel 2014	12.409
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.14	14.154

(3) al netto delle spese di aggiornamento professionale (security Portuale, dei luoghi di lavoro ed ex di 81/2008)



9